



CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE SPA
Via Emilia Ponente, 750 – 48014 Castel Bolognese (RA) – Italy
Ph.: +39 0546 655911 - Fax.: +39 0546 656202 - www.curti.com - info@curti.com

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E FORNITURA
mod. ACQU 07.02
(di seguito **Condizioni**)

tra

Curti Costruzioni Meccaniche s.p.a., in persona del suo amministratore delegato ing. Alessandro Curti, con sede legale in Castel Bolognese (RA) – Via Emilia Ponente n. 750 - P.IVA 00081590390 (di seguito **Curti** o l'**Acquirente**)

e

....., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (di seguito il **Venditore** o il **Fornitore** o l'**Alienante**)

Premesso che

- tra la **Curti** e il **Venditore** intercorrono rapporti di fornitura e che è interesse delle parti regolamentare sin da ora tutti i futuri contratti fra le stesse conclusi, alle condizioni di seguito indicate;
- la **Curti** ha consegnato al **Venditore**, precedentemente alla sottoscrizione delle **Condizioni**, i seguenti documenti: 1) modulo foglio raccolta dati, 2) modulo richiesta di deroga o concessione, 3) specifica generale per imballaggi di prodotti, macchine e corredi, 4) specifica generale per il montaggio di elementi di fissaggio filettati, 5) specifica generale per la marcatura dei pezzi a disegno, 6) piano di collaudo, 7) istruzioni per la consegna della documentazione di collaudo della fornitura, 8) istruzioni per la consegna dei particolari in free pass, 9) istruzioni per la gestione delle non conformità (di seguito "**Documenti**"), 10) tariffario;
- i **Documenti** sono per loro natura soggetti nel tempo a revisioni e, pertanto, la **Curti** si riserva di apportare agli stessi ogni modifica necessaria e di consegnare la stessa al Fornitore;
- i **Documenti** devono ritenersi parte integrante ed essenziale delle **Condizioni** e le singole forniture devono avvenire anche nel rispetto di quanto in essi previsto;
- la **Curti** può assoggettare il **Fornitore** ad un ITER di qualifica, per il quale si fa riferimento alla procedura dell'acquirente nr. PR. 7400, che il **Venditore** con la sottoscrizione delle **Condizioni** dichiara di conoscere e di accettare;
- le specifiche tecniche, le procedure e le norme nazionali e internazionali richiamate nei **Documenti**, nella documentazione inviata al **Fornitore** e nelle **Condizioni** devono intendersi sempre richiamate nel testo vigente al momento della formulazione dei singoli ordini;

le parti pattuiscono quanto segue.

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le **Condizioni** sono applicabili a tutte le forniture richieste dalla **Curti** al **Fornitore** e sono da intendersi espressamente richiamate all'interno di ogni singolo ordine

2 - OGGETTO DELLE SINGOLE FORNITURE

1. Oggetto delle forniture sono solo ed esclusivamente i beni e/o i servizi indicati nei singoli ordini e nei loro allegati, senza che, intervenuta la conferma d'ordine, possano essere apportate modifiche e/o variazioni da parte del **Venditore**, fatto salvo il disposto dell'art. 5.
2. Qualora il **Fornitore** abbia cessato in tutto o in parte la produzione dei beni e/o servizi oggetto dell'ordine e li abbia sostituiti con altri, non potrà fornire questi ultimi senza la preventiva approvazione scritta dell'**Acquirente**.



Capitale Sociale € 2.000.000,00 –R.E.A. Ravenna 66430
Iscriz. al Registro delle Imprese di Ravenna
Cod. Fiscale 00081590390

3. ORDINI

1. I singoli ordini di acquisto saranno inviati dalla **Curti** al **Venditore** in formato PDF e a mezzo mail, unitamente all'eventuale documentazione necessaria all'esecuzione della fornitura (a mero titolo di esempio disegni e specifiche tecniche), nelle ipotesi in cui quest'ultima non sia già in possesso del **Venditore** in ragione di precedenti forniture o per qualunque altro titolo.
2. Laddove il **Fornitore** necessiti che l'inoltro della documentazione utile alla realizzazione dei beni oggetto dell'ordine avvenga in formati diversi (a mero titolo esemplificativo DXF, DWG, STEP, IGES), lo stesso dovrà inviare specifica richiesta indirizzata all'Ufficio Acquisti dell'**Acquirente** all'indirizzo acquisti@curti.com, che dovrà provvedere alla spedizione entro tre giorni lavorativi.

4 – CONFERMA D'ORDINE

1. Il **Venditore** si impegna ad inviare la propria conferma d'ordine via mail all'indirizzo di posta elettronica indicato all'art. 3.2 entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.
2. Anteriormente all'accettazione dell'ordine il **Fornitore** si impegna a verificare di essere in possesso di tutte le informazioni e i **Documenti** necessari all'esecuzione dell'ordine e, in mancanza, a richiedere alla **Curti** le integrazioni ritenute necessarie.
3. L'invio della conferma d'ordine vincola il **Venditore** ad eseguire la fornitura nelle modalità, nei quantitativi, con le caratteristiche tecniche e alle condizioni indicate nell'ordine, nonché nei disegni e nelle documentazioni che fanno parte integrante dello stesso. In caso di difformità fra l'ordine, la documentazione e i disegni prevale sempre il contenuto dell'ordine, fermo restando l'obbligo del **Fornitore** di segnalare all'**Acquirente** eventuali divergenze.
4. In ogni caso, e pure nell'ipotesi in cui la **Curti**, nonostante la mancata conferma d'ordine nei termini indicati dall'art. 4.1, non abbia provveduto alla revoca dell'ordine, l'accettazione dello stesso non potrà avvenire per fatti concludenti mediante consegna della merce all'**Acquirente**.
5. Qualora l'ordine di acquisto per ragioni di urgenza o per la specificità della fornitura non contenga l'indicazione del prezzo, il contratto s'intenderà perfezionato solo dopo la comunicazione dello stesso da parte del **Venditore** e la successiva accettazione della **Curti**. Comunicazione ed accettazione dovranno avere forma scritta.

5 – VARIAZIONI DEGLI ORDINI E RIEPILOGO ORDINI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Nell'ipotesi in cui la necessità di variare l'ordine, anche per ragioni costruttive, sorga per il **Venditore** dopo che lo stesso ha inviato la propria conferma, la modifica dell'ordine dovrà essere richiesta utilizzando il modulo "richiesta di deroga", indicato nei **Documenti** con il n. 2, da inviarsi all'indirizzo mail indicato all'art. 3.2 e la stessa dovrà essere espressamente accettata dall'**Acquirente**.
2. L'eventuale accettazione delle varianti sostituirà a tutti gli effetti l'ordine originariamente accettato.
3. Nell'ipotesi in cui il **Fornitore** intenda, per qualunque ragione, apportare variazioni ai prezzi inerenti ordini già accettati o comunque perfezionati ai sensi dell'art. 4.3, lo stesso dovrà formulare espressa richiesta alla **Curti** e il nuovo prezzo potrà intendersi applicabile solo ove intervenga l'accettazione dell'**Acquirente**.
4. E' fatto espresso divieto al **Venditore** che abbia formulato la richiesta di cui all'art. 5.3 di emettere la fattura relativa all'ordine rispetto al quale è stata proposta una modifica dei prezzi anteriormente all'accettazione dei nuovi corrispettivi da parte della **Curti**.
5. Tutte le variazioni d'ordini dovranno comunque essere soggette alla procedura di cui agli artt. 3 e 4.
6. La **Curti** si riserva il diritto di trasmettere periodicamente al **Venditore** un riepilogo degli ordini in corso di esecuzione e in questo caso sarà onere del **Fornitore** verificarne la corrispondenza con i dati in suo possesso, comunicando immediatamente le eventuali divergenze riscontrate.

6 – BENI DELL'ACQUIRENTE IN CONTO LAVORO.

1. I beni, i materiali, le attrezzature, gli utensili e quant'altro eventualmente consegnato dall'**Acquirente** al **Fornitore** in conto lavoro o prestito d'uso dovranno essere mantenuti in buono stato, in maniera da essere sempre distinguibili dai beni del **Fornitore** o di terzi ed essere custoditi in maniera idonea ad evitare i rischi di degrado, di furto e di utilizzo non consentito.
2. Ogni rischio relativo ai beni di cui all'art. 6.1 o dagli stessi derivante resta a carico del **Fornitore**, che sarà altresì ritenuto responsabile di eventuali danni o smarrimenti.
3. Ogni modifica o attività di manutenzione sui beni indicati dall'art. 6.1 dovrà essere concordata per iscritto con l'**Acquirente**.
4. I beni di cui all'art. 6.1, salvo diverso accordo fra le parti, dovranno essere restituiti unitamente alla fornitura per la quale si è resa necessaria la loro consegna in conto lavoro al **Venditore**.

7 - DOCUMENTAZIONE TECNICA, MODELLI E PROPRIETA' INDUSTRIALE

1. La documentazione tecnica, tecnologica, i disegni, i modelli, i campioni realizzati anche in parte, i programmi software, le specifiche che la **Curti** consegna al **Venditore** o dei quali questi sia comunque venuto a conoscenza, per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la realizzazione di un prodotto, di un prototipo o dei ricambi o delle attrezzature rimangono di esclusiva proprietà dell'**Acquirente** e possono essere utilizzate solo per eseguire il bene oggetto dell'ordine.
2. La disposizione di cui all'art. 7.1 vale anche nell'ipotesi in cui i beni ivi indicati siano stati realizzati dal **Fornitore** per conto dell'**Acquirente**. Anche in tali ipotesi, quindi, i beni sopra indicati divengono di proprietà della **Curti**.
3. Nell'ipotesi in cui la **Curti** abbia commissionato al **Fornitore** la realizzazione di studi e/o attrezzature, siano esse l'oggetto della fornitura o una prestazione accessoria della stessa, all'**Acquirente** dovranno essere consegnati sia il progetto, sia i documenti e le informazioni relativi, in modo da consentire alla **Curti** di poter eventualmente riprodurre autonomamente i beni oggetto dello studio e della fornitura. In tali casi resteranno di proprietà della **Curti** sia gli studi e le strutture realizzate, sia il loro progetto e i documenti e le informazioni ad esse inerenti, fatta eccezione esclusivamente per il know-how del **Fornitore**.
4. Il **Fornitore** deve conservare con cura e riservatezza i beni e documenti di cui agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 ed è tenuto a riconsegnarli contestualmente alla merce. Nel caso in cui la fornitura sia effettuata in più tranches l'obbligo di restituzione sorge immediatamente al ricevimento dell'ordine e deve essere completata entro l'ultima consegna.
5. Nell'ipotesi in cui il **Fornitore** sia autorizzato dall'**Acquirente** a trattenere la documentazione e i beni indicati agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3, il **Venditore** dovrà creare e conservare un archivio sempre aggiornato in funzione degli indici di revisione indicati sui disegni.
6. Il **Venditore** non potrà trasmettere i beni e i documenti di cui agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 o comunicarne il contenuto a terzi, né presentare relativamente ad essi domande di privativa industriale. Nell'ipotesi in cui tale divieto sia violato, il diritto di privativa ottenuto dovrà essere comunque trasferito alla **Curti** a semplice richiesta di quest'ultima, col solo rimborso delle spese e salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dall'**Acquirente**.
7. Qualora la trasmissione a terzi sia necessaria per la fabbricazione del prodotto la stessa dovrà essere autorizzata dalla **Curti**; in tal caso il **Venditore** si obbliga sin da ora a vincolare il terzo al rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza contenuti in questa clausola.
8. Le registrazioni di qualità, ove non diversamente specificato, devono essere conservate dal **Venditore** per almeno dieci anni dalla consegna dei beni oggetto dell'ordine.

8 – CONTROLLO QUALITATIVO – CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI DI QUALITA' – PROCESSI SPECIALI E QUALIFICHE DEL PERSONALE

1. Il **Fornitore** deve essere in possesso di apparecchiature e strumenti di controllo adeguati al tipo di beni che si è obbligato a realizzare ed è tenuto a verificare periodicamente che gli stessi siano in perfette condizioni di efficienza.

2. Il **Fornitore** deve provvedere a propria cura e spese al controllo completo dei beni oggetto della fornitura, dal punto di vista visivo e dimensionale e, ove possibile, funzionale.
3. Il **Venditore** deve comunicare all'**Acquirente** eventuali modifiche del prodotto e/o del processo, variazioni dei subfornitori, nonché cambiamenti di sito degli impianti di produzione.
4. I beni e/o servizi oggetto della fornitura, anteriormente alla loro consegna alla **Curti**, devono essere verificati e collaudati tenendo conto delle indicazioni comunicate dall'**Acquirente** per mezzo di disegni, **Documenti**, specifiche di fornitura, piani di collaudo e istruzioni degli addetti alla qualità della **Curti**.
5. Il **Venditore** si obbliga a redigere un apposito verbale comprovante le verifiche di cui all'art. 8.4.
6. L'**Acquirente** ha diritto, su sua semplice richiesta, di ottenere copia del verbale di cui all'art. 8.5.
7. Laddove per l'esecuzione della fornitura sia necessario che il **Venditore** si approvvigioni presso terzi di semilavorati o di materie prime ovvero che il **Fornitore**, nel rispetto dell'art. 20 si avvalga di subfornitori, potrà essere richiesto dall'**Acquirente** un certificato comprovante le verifiche svolte sui materiali acquistati da terzi o sulle attività del subfornitore.
8. Nei casi di cui all'art. 8.7 il **Fornitore** si obbliga a trasmettere sempre ai propri fornitori e subappaltatori i requisiti richiesti dalla **Curti** per i beni oggetto di fornitura.
9. Nell'ipotesi in cui il **Fornitore** nell'esecuzione delle verifiche svolte ai sensi del presente articolo ravvisi, nei beni oggetto dell'ordine, delle difformità, fra quanto realizzato o in corso di esecuzione e, i disegni, le specifiche tecniche o i **Documenti** consegnati dalla **Curti**, (di seguito **NC**), il **Venditore** è obbligato a segnalare all'**Acquirente** la **NC** e ad ottenere l'autorizzazione della **Curti** alla consegna della merce.
10. Eventuali vizi o difetti riscontrati dal **Fornitore** sui prodotti, anche forniti da terzi, devono sempre essere comunicate per iscritto alla **Curti** utilizzando il modulo "richiesta di deroga", indicato nei **Documenti** con il n. 2. La consegna di tali beni dovrà, comunque, essere espressamente accettata dalla **Curti**, che attuerà tutte le procedure previste per il trattamento del prodotto non conforme
11. In ogni caso, ove i vizi e i difetti di cui all'art. 8.10 concernano materiali consegnati dall'**Acquirente** al **Fornitore** in conto lavoro, i predetti materiali dovranno essere riconsegnati alla **Curti** anche ove destinati alla rottamazione.
12. Laddove sia richiesta la certificazione di qualità dei prodotti (a mero titolo esemplificativo certificati di conformità dei materiali, analisi chimica, trattamenti termici o superficiali, piani di collaudo, certificazioni di qualità, FAI), la stessa deve essere consegnata unitamente ai beni oggetto di fornitura. Si applicano i requisiti del punto 7.4 della EN 9100.
13. Nelle ipotesi in cui il **Venditore** sia un **Fornitore** di processi speciali (e tassativamente nel caso in cui si tratti di una fornitura di parti aeronautiche), dovrà obbligatoriamente essere dotato di qualifica dei citati processi e fornire all'**Acquirente** la documentazione comprovante la qualifica del processo. *I fornitori di processi speciali e parti aeronautiche sono inseriti e identificati negli elenchi V.L. dell'Acquirente.*
14. Nell'ipotesi di cui all'art. 8.13 il **Fornitore** dovrà obbligatoriamente formare e qualificare il personale adibito all'esecuzione dei processi speciali, fornendo alla **Curti** su sua semplice richiesta la documentazione attestante la qualificazione del predetto personale.
15. L'inesistenza delle qualifiche del processo e del personale di cui agli artt. 8.13 e 8.14 facoltizza la **Curti** ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.

9 – VERIFICHE INTERMEDIE DELL'ACQUIRENTE

1. Il **Fornitore** si impegna a mettere in condizioni l'**Acquirente** di verificare la corretta esecuzione dei beni o delle prestazioni oggetto di fornitura anche nelle fasi intermedie della sua attività.
2. L'**Acquirente** ha diritto di eseguire controlli, avvalendosi di persone dallo stesso incaricate, presso il **Fornitore**, presso i suoi eventuali subfornitori e comunque presso ogni soggetto della catena di fornitura utilizzata per l'esecuzione dell'ordine, per accertarsi che i prodotti siano conformi ai requisiti indicati dalla **Curti**. Conseguentemente, il **Venditore** si impegna ad ottenere

dai suoi subfornitori e dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nella catena di fornitura il loro impegno a consentire l'accesso presso di loro e l'esecuzione dei controlli ad opera della **Curti** e dei soggetti indicati nel successivo articolo 9.3.

3. I diritti di accesso e controllo di cui agli artt. 9.1 e 9.2 sono estesi a tutti i soggetti indicati dalla **Curti** (a mero titolo di esempio clienti o soggetti preposti a particolare controlli).

4. I controlli di cui all'art. 9.2 saranno eseguiti sulla base dei disegni, dei **Documenti**, delle specifiche tecniche e dei piani di controllo richiamati nell'ordine e il loro esito risulterà da specifico rapporto.

5. Nel rapporto di controllo di cui all'art. 9.4 dovranno essere indicate le eventuali **NC** rilevate e le modalità di riparazione concordate con il **Fornitore**.

6. Le verifiche disciplinate dal presente articolo non liberano il **Fornitore** dall'obbligo di fornire prodotti conformi ai disegni, ai **Documenti**, alle specifiche tecniche e a ogni altra indicazione della **Curti** e non precludono all'**Acquirente** di rilevare successivamente le **NC**, i vizi e i difetti dei beni oggetto di fornitura.

10 - CONSEGNA

1. I termini di consegna dei beni oggetto di fornitura, che si intendono riferiti ai prodotti finiti e conformi alle specifiche tecniche indicate dall'**Acquirente**, sono indicati nei singoli ordini e, una volta intervenuta la conferma d'ordine, devono considerarsi essenziali. In ogni caso l'**Acquirente** anche in espressa deroga all'art. 1457 c.c., può sempre esigere la consegna oltre il termine, anche in assenza di espressa comunicazione in tal senso.

2. In ragione dell'essenzialità dei termini di cui all'art. 10.1 sarà onere del **Fornitore**, anteriormente all'invio della conferma d'ordine, tenere conto di tutti i fattori che possono influenzarne il rispetto, nonché della logistica della spedizione.

3. Eventuali deroghe ai termini di consegna dovranno essere concordate fra le parti per iscritto.

4. Il **Venditore** è tenuto a corrispondere all'**Acquirente** una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna successivo al quinto pari all'1% del valore dei beni oggetto dell'ordine, sino ad un importo massimo del 10% del corrispettivo della merce oggetto dell'ordine. Fatto salvo la possibilità della **Curti** di recedere il contratto entro 3 gg. dalla mancata consegna. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della **Curti** ad ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Non sarà accettata la consegna anticipata della merce in assenza di espressa autorizzazione della **Curti**.

6. Il **Fornitore** dovrà comunicare all'**Acquirente** il momento in cui i beni sono pronti per la consegna.

7. La consegna dei beni avverrà nel luogo e secondo le modalità indicate nell'ordine.

8. Nell'ipotesi in cui la consegna debba avvenire presso gli stabilimenti della **Curti** la stessa potrà avvenire esclusivamente negli orari di ricevimento del magazzino dell'**Acquirente**, che il **Fornitore** si obbliga a verificare preventivamente.

9. I rischi ed i pericoli connessi al perimento e/o al deterioramento dei beni saranno a carico del **Venditore** sino a quando non avverrà la consegna degli stessi nel luogo pattuito. La consegna della merce ad un vettore o ad uno spedizioniere libera il Fornitore solo nel caso in cui il trasporto avvenga a cura dell'**Acquirente**.

10. La merce dovrà essere accompagnata dai documenti di trasporto e dalla fattura redatti in conformità alla normativa vigente.

11. Il documento di trasporto dovrà sempre indicare il numero d'ordine e la riga, la quantità della merce, il codice **Curti** del prodotto, gli indici di revisione e la data di consegna.

12. La fattura dovrà contenere, oltre a tutti i dati indicati al precedente art. 10.11, il numero del documento di trasporto cui è relativa.

11 - TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE

1. Il trasporto avviene con le modalità e alle condizioni indicate nell'ordine.

2. E' onere del **Venditore** utilizzare gli imballaggi più appropriati a preservare l'integrità della merce per tutte le fasi di stoccaggio e trasporto; il **Fornitore** è in ogni caso tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nei **Documenti** e in particolare a quanto previsto dal n. 3.

3. I materiali dovranno comunque essere singolarmente protetti da ammaccature, ossidazioni e degradi, in modo da non subire danneggiamenti durante le fasi del trasporto.
4. L'**Alienante** risponderà comunque del deterioramento e/o perimento dei beni, anche qualora esso dipenda da cause imputabili al vettore e/o allo spedizioniere, salvo il caso in cui il trasporto avvenga a cura dell'**Acquirente**.
5. Le spese di trasporto saranno a carico del soggetto indicato nell'ordine.
6. La **Curti** non accetterà addebiti per trasporti o imballi non espressamente autorizzati.
7. Tutti i beni oggetto dell'ordine dovranno essere singolarmente marcati anche all'esterno degli imballaggi che li contengono secondo le istruzioni contenute nei **Documenti**, indicando il codice, la quantità e il numero d'ordine.

12 - COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELLA MERCE

1. I controlli sulla quantità e sulla qualità della merce avverranno presso la sede della **Curti**, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
2. Effettuato il collaudo l'**Acquirente** è tenuto a denunciare per iscritto le imperfezioni e, in genere, le **NC** rilevate entro dieci giorni dalla loro scoperta.
3. Nell'ipotesi in cui la **Curti**, a seguito delle verifiche intermedie, del collaudo, o del manifestarsi di vizi e difetti nel periodo di garanzia di cui all'art. 14, accerti la **NC** dei beni oggetto della fornitura agli ordini, ai **Documenti**, ai disegni e alle specifiche tecniche e la stessa, per ragioni di urgenza o per motivi legati alle attrezzature o a impedimenti di qualunque genere del **Fornitore**, non sia risolvibile dal **Venditore** nei termini indicati dalla **Curti**, l'**Acquirente** provvederà a risolverla direttamente o tramite terzi di propria fiducia, addebitando al **Fornitore** per ogni difformità rilevata e per ogni ora di lavorazione impiegata le somme previste dal tariffario indicato nei **Documenti** con il n. 10, nonché il costo dei materiali e dei trattamenti necessari alla risoluzione delle difformità riscontrate. E' comunque fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tali somme saranno addebitate con fatture emesse dall'**Acquirente** con periodicità trimestrale.
4. Se, in seguito al collaudo, emerge che la merce è stata consegnata in quantità inferiore a quella richiesta, la **Curti** potrà alternativamente:
 - a) pretendere l'esecuzione dell'ordine entro il termine perentorio di cinque giorni dal collaudo;
 - b) approvvigionarsi altrove a spese e rischio dell'**Alienante** ed applicare una penale pari ai costi sostenuti per adeguare le quantità all'ordineIn ogni caso è fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Qualora la merce sia consegnata in quantità superiore rispetto a quella pattuita l'**Acquirente** provvederà a rispedire al mittente la parte eccedente a rischio e spese di quest'ultimo. Saranno inoltre a carico del **Venditore** i costi di imballaggio.
Nell'ipotesi in cui la merce in esubero debba essere temporaneamente custodita dalla **Curti** saranno sopportate dall'**Alienante** anche tutte le spese di deposito ed i rischi di perimento e/o deterioramento.
6. Nel caso in cui all'esito del collaudo la merce presenti delle **NC** la **Curti** potrà alternativamente:
 - a) accettare la merce ed ottenere una riduzione del prezzo proporzionata all'entità delle imperfezioni;
 - b) restituire la merce ed ottenerne la sostituzione con beni conformi all'ordine;
 - c) pretendere la riparazione a cura e spese del **Venditore** entro cinque giorni o farla riparare presso terzi, procedere alla costruzione interna **Curti**, ma sempre a spese del **Fornitore**In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. I beni s'intendono accettati solo dopo l'eventuale esito positivo del collaudo, che comunque non preclude la possibilità di far valere la garanzia per i vizi occulti o comunque non facilmente riconoscibili.
8. L'eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del prezzo non comporta accettazione dei beni, sino a che il collaudo non sia avvenuto.

13 - PAGAMENTO DEL PREZZO

1. I prezzi concordati al momento dell'accettazione dell'ordine sono fissi ed invariabili e non potranno essere modificati per iniziativa unilaterale del **Venditore** neppure nell'ipotesi di aumento dei costi dei materiali e/o della manodopera per la realizzazione degli stessi, fatto salvo il disposto di cui all'art. 5.3.
2. Il pagamento del prezzo avverrà esclusivamente secondo le modalità e i termini indicati nell'ordine.
3. E' facoltà della **Curti** sospendere o rifiutare il pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 1460 c.c., nell'ipotesi in cui il **Venditore** si renda inadempiente ad una o più delle obbligazioni assunte in forza delle presenti condizioni, ivi inclusa l'ipotesi di fornitura di merci caratterizzate da vizi e/o difformità.

14 - GARANZIA

1. Il **Venditore** garantisce che i beni sono conformi agli ordini, ai **Documenti**, ai disegni e alle specifiche tecniche della **Curti** e che sono stati realizzati secondo le più avanzate tecnologie di produzione; garantisce altresì che la merce è esente da vizi e/o difetti di progettazione, fabbricazione e/o di assemblaggio.
2. L'**Alienante** fornisce la medesima garanzia anche quando il prodotto sia realizzato o assemblato, totalmente o parzialmente, da terzi.
3. Vizi, difetti e difformità dovranno essere denunciati entro 60 giorni dalla relativa scoperta.
4. La garanzia ha la durata di un anno nell'ipotesi in cui la **Curti** sia il destinatario ultimo della merce e inizia a decorrere dal giorno dalla consegna.
5. Qualora i beni acquistati costituiscano componenti di macchine costruite e/o assemblate dalla **Curti** e successivamente commercializzate l'**Alienante** si impegna a tenere indenne la **Curti** medesima da eventuali pretese risarcitorie del compratore finale, che dipendano direttamente o indirettamente dal vizio del prodotto realizzato dal **Venditore**, per un periodo di due anni dalla consegna alla **Curti**.
6. Qualora i beni acquistati presentino vizi e/o difetti la **Curti** potrà alternativamente:
 - a) chiedere la riparazione della merce e/o la sostituzione dei pezzi presso il proprio stabilimento a cura e spese del **Venditore**. Qualora gli interventi in garanzia non possano essere eseguiti al domicilio dell'**Acquirente** saranno a cura del **Venditore** anche le spese di trasporto ed imballaggio;
 - b) fare eseguire la riparazione e/o la sostituzione presso imprese di propria fiducia a cura e spese del **Venditore**;
 - c) chiedere la riduzione del prezzo in proporzione all'entità del vizio o del difetto;
 - d) risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta e domandare la restituzione di quanto già versato.In ogni caso è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Il **Venditore** si impegna a tenere indenne l'**Acquirente** da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata da terzi nei suoi confronti a titolo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale per cause direttamente o indirettamente dipendenti da vizi e/o difetti e/o difformità dei beni venduti.

15 - PRODOTTI NON CONFORMI

1. Ogni qualvolta l'**Acquirente** rilevi la **NC** di un prodotto agli ordini, ai **Documenti**, ai disegni e alle specifiche tecniche consegnati al **Fornitore**, è tenuto a far rilevare la difformità su apposito verbale da consegnare al **Venditore**.
2. Ogni reiterazione della medesima causa di **NC** risultante in modo specifico dai verbali di **NC** autorizza l'**Acquirente** ad addebitare al **Fornitore** per ogni rilievo successivo al primo, a titolo di indennità di gestione, la somma prevista dal tariffario indicato nei **Documenti** con il n. 10, oltre alle somme di cui al precedente articolo 14.7.
3. Le somme di cui all'art. 15.2 saranno addebitate con fatture emesse dall'**Acquirente** con periodicità trimestrale.

16 - SCARTO A ROTTAME DEL MATERIALE CONSEGNATO IN CONTO LAVORO

1. Le parti pattuiscono che per il materiale affidato in conto lavoro dall'**Acquirente** al **Fornitore** è accettabile un limite massimo di scarto a rottame pari al **4%** della quantità consegnata.
2. Qualora lo scarto a rottame oltrepassi il limite indicato all'art. 16.1, sarà addebitato al costo al **Fornitore**, mediante emissione di fattura con cadenza semestrale da parte dell'**Acquirente**, successivamente alla verifica dell'allineamento delle giacenze del magazzino della **Curti** inventariate presso il **Venditore**.
3. Il **Fornitore** si obbliga a rendere all'**Acquirente** tutti i beni inviati in conto lavoro al **Fornitore** e destinati alla rottamazione con regolare documento di trasporto contenente la causale "scarto a rottame".

17 - INDICI DI QUALITÀ IQ E IP

1. Le Parti si danno atto che l'**Acquirente** è dotato di un SQA "gestione indici IQ e IP, con il quale vengono regolati gli indici di qualità e le performance dei fornitori e che tutte le **NC** dei prodotti e i ritardi di consegna penalizzeranno gli indici attribuiti al **Venditore**.

18 - MARCATURA CE

1. Se il **Fornitore** è tenuto al rispetto della Direttiva Macchine e delle norme in essa contenute: n. 2006/42/CE (e successive modifiche e integrazioni), lo stesso è tenuto a consegnare all'**Acquirente** il certificato di conformità disciplinato dalla citata Direttiva.

19 - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO e D. Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001"

1. Il **Fornitore** è tenuto al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d. Lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, restando a suo carico l'approntamento di quanto necessario al rispetto delle citate disposizioni.
2. L'**Acquirente** è esonerato da qualunque responsabilità per il mancato rispetto da parte del **Fornitore** delle disposizioni citate dall'art. 19.1 e, in ogni caso, il **Venditore** manleva la **Curti** da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dall'inadempimento del **Fornitore** alle menzionate normative.
3. - L'**Acquirente** dichiara di aver adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi degli art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 ("Modello 231") ed il relativo Codice Etico.
4. - Il **Fornitore** si impegna a prendere visione della Parte Generale del Modello 231 e del Codice Etico, entrambi fruibili sul sito Internet della Curti (www.curti.com), nonché al rispetto dei principi etici e delle regole di condotta ivi indicate.

20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. E' fatto espresso divieto al **Fornitore** di cedere i contratti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. E' altresì precluso al **Venditore** di subappaltare a terzi la realizzazione di uno o più beni oggetto dei singoli ordini, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'**Acquirente**.
3. Anche nell'ipotesi in cui la **Curti** abbia concesso l'autorizzazione scritta al subappalto, tale circostanza non modifica le obbligazioni del **Fornitore** verso l'**Acquirente**, restando il **Venditore** l'unico responsabile dell'esecuzione dell'ordine.

21 - CESSIONE DEL CREDITO

1. Al **Venditore** è espressamente vietato cedere a terzi, in qualunque forma, il credito rappresentato dal prezzo delle forniture oggetto dei singoli ordini.

22 - ASSICURAZIONE.

1. Per tutta la durata del rapporto il **Fornitore** è obbligato a stipulare e mantenere adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità del produttore.

2. Il testo e le condizioni delle polizze assicurative dovranno essere consegnate in copia all'**Acquirente** su sua semplice richiesta.
3. L'**Acquirente** potrà anche controllare che sia regolarmente effettuato il pagamento dei premi.
4. Ogni responsabilità discendente dalla mancata stipulazione delle polizze o prosecuzione delle stesse sarà direttamente ed integralmente a carico del **Fornitore**.

23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente accordo si risolverà senza necessità di preavviso, con comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora il **Fornitore** violi una delle seguenti clausole:

- Art. 7 (DOCUMENTAZIONE TECNICA, MODELLI E PROPRIETA' INDUSTRIALE);
- Art. 8 (CONTROLLO QUALITATIVO – CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI DI QUALITA' – PROCESSI SPECIALI E QUALIFICHE DEL PERSONALE), limitatamente ai punti 8.3 e 8.4;
- Art. 10 (CONSEGNA), limitatamente al punto 10.1;
- Art. 13 (PAGAMENTO DEL PREZZO), limitatamente ai punti 13.1 e 13.2;
- Art. 19 (NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO), limitatamente al punto 19.1. e 19.4.

2. Il presente accordo si risolverà infine senza necessità di preavviso, con comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in una delle seguente ipotesi:

- esistenza di procedure esecutive a carico del **Venditore**.
- liquidazione o cessazione dell'attività da parte del **Fornitore**;
- trasformazione del tipo societario e modifica dell'oggetto sociale, laddove il **Fornitore** sia una società;
- morte, interdizione, inabilitazione del titolare ovvero mutamento dell'attività, qualora il **Fornitore** sia un'impresa individuale.
- variazioni degli assetti proprietari o, per l'ipotesi in cui il **Fornitore** sia una società, degli amministratori, tali da far venir meno la fiducia nel **Venditore** o, comunque, l'interesse della **Curti** alla prosecuzione del rapporto.

24 - VARIAZIONI CONTRATTUALI – MODIFICA DEI DOCUMENTI

1. Variazioni o aggiunte al contratto saranno ritenute valide soltanto se convenute per iscritto e sottoscritte dalle parti. L'eventuale nullità, totale o parziale, di singole pattuizioni non inficerà la validità delle restanti clausole contenute nelle presenti condizioni generali.

2. I **Documenti** per loro natura, per ragioni tecniche o per modifiche delle disposizioni di legge sono soggetti a modifiche.

3. Nell'ipotesi in cui si renda necessario modificare il contenuto di tutti o singoli **Documenti**, facoltà questa che la **Curti** si riserva il diritto di esercitare in qualunque momento anche in deroga all'art. 24.1, sarà onere dell'**Acquirente** consegnare i **Documenti** aggiornati al **Venditore**.

4. Dalla data di consegna al **Fornitore** dei **Documenti** di cui all'art. 24.3, il testo revisionato dei medesimi diverrà parte integrante delle **Condizioni**, senza necessità di autorizzazione del **Venditore**, anche in deroga all'art. 24.1.

25 - CONTROVERSIE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto è sottoposto esclusivamente alla legge ed alla giurisdizione italiana.

2. Per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione delle presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna.

3. La competenza così determinata non potrà essere derogata a favore dell'Autorità giudiziaria di un luogo diverso, neanche per ragioni di garanzia e/o connessione e/o continenza.

Il Venditore

L'Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo averle attentamente lette, il **Venditore** dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: Art. 4 (CONFERMA D'ORDINE), limitatamente ai punti 4.1 e 4.4, Art. 5 (VARIAZIONI DEGLI ORDINI E RIEPILOGO ORDINI IN CORSO DI ESECUZIONE), limitatamente ai punti 5.1, 5.5 e 5.6, Art. 6 (BENI DELL'ACQUIRENTE IN CONTO LAVORO), limitatamente ai punti 6.2 e 6.3, Art. 7 (DOCUMENTAZIONE TECNICA, MODELLI E PROPRIETA' INDUSTRIALE), limitatamente ai punti 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, Art. 8 (CONTROLLO QUALITATIVO - CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI DI QUALITA' - PROCESSI SPECIALI E QUALIFICHE DEL PERSONALE), limitatamente al punto 8.9, Art. 9 (VERIFICHE INTERMEDIE DELL'ACQUIRENTE), limitatamente ai punti 9.1, 9.2 e 9.6, Art. 10 (CONSEGNA), limitatamente ai punti 10.1, 10.4, 10.5, 10.9, Art. 11 (TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE), limitatamente al punto 11.4, Art. 12 (COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELLA MERCE), limitatamente ai punti 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8, Art. 13 (PAGAMENTO DEL PREZZO), limitatamente ai punti 13.1, 13.3, Art. 14 (GARANZIA), limitatamente ai punti 14.2, 14.3, 14.5, 14.6 e 14.7, Art. 15 (PRODOTTI NON CONFORMI), limitatamente ai punti 15.1 e 15.2, Art. 19 (NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO e D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001), limitatamente al punto 19.1. e 19.4.; Art. 20 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO), Art. 21 (CESSIONE DEL CREDITO), Art. 22 (ASSICURAZIONE), limitatamente ai punti 22.1 e 22.4, Art. 23 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), Art. 24 (VARIAZIONI CONTRATTUALI - MODIFICA DEI DOCUMENTI), limitatamente ai punti 24.3 e 24.4, Art. 25 (CONTROVERSIE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE)

Il Venditore